

# **CULTURA E DIRITTI** **PER UNA FORMAZIONE GIURIDICA**

**SCUOLA SUPERIORE DELL'AVVOCATURA**  
*FONDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE*

**rivista quadrimestrale • anno IX • numero 1 • gennaio-aprile 2020**

Cultura e diritti : per una formazione giuridica / Scuola superiore dell'avvocatura, Fondazione del Consiglio nazionale forense, - Anno 1, n. 1 (gennaio-marzo 2012)-. - Pisa : Pisa university press, 2012-. - Quadrimestrale

340.05 (22.)

I. Scuola superiore dell'avvocatura 1. Diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa

### **Scuola Superiore dell'Avvocatura**

Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

Piazza dell'Orologio, 7 - 00186 Roma

Tel. +39 06 6872866 - Fax +39 06 6873013

Sito web: [www.scuolasuperioreavvocatura.it](http://www.scuolasuperioreavvocatura.it)

#### **Condirettori**

Andrea Mascherin e Salvatore Sica

#### **Direttore responsabile**

Salvatore Sica

#### **Comitato scientifico**

Fabio Addis, Gabriella Elvira Autorino, Francesco Cardarelli, Paolo Carbone, Renato Clarizia, Rosanna De Nictolis, Gianluca Maria Esposito, Andrea Federico, Marzia Ferraioli, Giuseppe Franco Ferrari, Alberto Gambino, Luigi Kalb, Marcello Maggiolo, Daniele Marrama, Emanuela Navarretta, Paolo Pisa, Maria Alessandra Sandulli, Mario Sanino, Salvatore Sica, Giuseppe Spoto, Vincenzo Zeno Zencovich, Attilio Zimatore

#### **Comitato dei revisori**

Piero Guido Alpa, Stathis Banakas, Adolfo Di Majo, Bénédicte Fauvareu-Cosson, Alfonso Moreno Hernandez, Jay P. Kesan, Fiona Macmillan, Salvatore Mazzamuto, Sergio Perongini, Pietro Rescigno, Salvatore Sica, Francesca Sorbi, Giorgio Spangher, Giuseppe Spoto, Pasquale Stanzione

#### **Coordinamento editoriale**

Giuseppe Spoto

Numero chiuso in redazione l'11 maggio 2020

Hanno collaborato a questo numero: Carlo Forte, Daria Romano, Lorenzo Locatelli, Francesca Sorbi, Beatrice La Porta, Giuseppe Spoto, Michele Salazar

Abbonamento Annuo: € 90,00

Numeri singoli: € 25,00

La richiesta va indirizzata alla segreteria della casa editrice Pisa University Press

(Tel: 050 2212056 - Indirizzo: Lungarno Pacinotti, 43 - 56126 Pisa)

La direzione della rivista esaminerà per la eventuale pubblicazione gli elaborati ricevuti all'indirizzo e-mail: [redazione@scuolasuperioreavvocatura.it](mailto:redazione@scuolasuperioreavvocatura.it)

Gli autori devono allegare un breve *abstract* in inglese al contributo inviato alla redazione

Gli scritti si dovranno uniformare alle indicazioni riportate nei "Criteri redazionali" reperibili sul sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura ([www.scuolasuperioreavvocatura.it](http://www.scuolasuperioreavvocatura.it)) e in calce al presente volume

ISSN 2280-6334

ISBN 978-88-3318-069-4

Registrazione presso il Tribunale di Pisa numero 15 del 24 maggio 2012.

# Indice

- 7 Editoriale  
*Salvatore Sica*

## Orientamenti

- 11 I provvedimenti della UE per far fronte all'emergenza da coronavirus  
e la necessaria riscoperta della solidarietà  
*Carlo Forte*
- 19 L'istituto del "collocamento invariato" come modello alternativo di gestione  
della crisi familiare  
*Daria Romano*

## Formazione forense

- 39 *So, You want to become a lawyer*  
*Lorenzo Locatelli*
- 51 Dove vanno le Scuole di formazione forense?  
Dalla situazione attuale alle prospettive di riforma  
*Francesca Sorbi*

## Diritto europeo e comparato

- 59 Il Regolamento europeo in materia di *novel food*:  
riflessioni sugli "alimenti tradizionali dei Paesi terzi"  
*Beatrice La Porta*

## Professioni, cultura e società

- 81 La difesa dei beni comuni contro il fenomeno del *Land Grabbing* e del *Water Grabbing*  
*Giuseppe Spoto*

## Biblioteca

- 95 Recensione a *Un filo d'olio* di Simonetta Agnello Hornby  
*Michele Salazar*
- 97 Recensione a *L'Agnese va a morire* di Renata Viganò  
*Michele Salazar*

## *So, You want to become a lawyer*

Lorenzo Locatelli

---

### **Il percorso dagli studi universitari alla professione**

Ho rubato il titolo per queste mie riflessioni<sup>1</sup> dal sito della Facoltà di Legge dell'Università di Toronto<sup>2</sup>, invidiando un po' la pragmaticità delle linee del percorso per accedere all'avvocatura nordamericana, con una traccia ben chiara che parte dal diploma alla High School per finire al *working as a lawyer*.

Possiamo sicuramente trovare punti d'incontro tra i vari percorsi di studi previsti dai diversi ordinamenti per l'accesso alla professione di avvocato nel mondo, ma non credo di proporre un'impressione isolata riferendo che in Italia manca, ancora, un approccio di concretezza alla transizione dalla realtà universitaria al nuovo mondo del lavoro<sup>3</sup>.

Proprio in ragione di questa delicata fase di passaggio, da un lato le Università dovrebbero armonizzarsi con le esigenze degli studenti di avere un percorso ben definito verso la propria aspettativa professionale; dall'altro, il mondo della professione non può che accogliere immediatamente, fornendo un sostegno concreto, il neolaureato a inserirsi nella realtà del lavoro, chiarendo che esser avvocato non significa solo far parte di uno studio legale, studiare casi, incontrare clienti, confrontarsi con controparti e giudici. In questo frangente la scuola – a volte mestamente relegata a meri compiti di preparazione all'esame di Stato – può avere un ruolo importante e chi partecipa in modo attivo ai corsi di formazione dovrebbe, quindi, cogliere che la funzione della Scuola Forense è di accompagnare i tirocinanti in una nuova dimensione, fornendo loro non solo elementi di diritto, possibilmente senza cadere in ripetizioni accademiche, ma anche spirito di appartenenza e consapevolezza di aver iniziato un percorso che comporta nuovi diritti e doveri.

Con tutti i limiti e i problemi contingenti<sup>4</sup>, infatti, il tirocinante, seppur in fase di formazione, assume una veste professionale ed è un momento, quello

---

<sup>1</sup> Riprese in parte da *La scuola forense tra baby boomer e generation Z*, in una raccolta di studi dedicata a Mario Bertolissi, in corso di pubblicazione.

<sup>2</sup> University of Toronto - Faculty of Law, in [www.law.utoronto.ca](http://www.law.utoronto.ca), dove si illustra efficacemente, passo dopo passo, il percorso per diventare avvocato.

<sup>3</sup> A. MARIANI MARINI, *Problema avvocato: inseguire il futuro*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *Promemoria per avvocati*, Pisa University Press, Pisa 2014, p. 29 ss.

<sup>4</sup> Con il primo scoglio del mai sopito problema dei numeri degli iscritti: G. PASQUALI - P. CALAMANDREI, *L'università di domani*, Campitelli editore, Foligno 1923, p. 305, coglievano *il problema più angoscioso per l'avvocatura in coloro i quali e saranno i più, non riusciranno a trovare un professionista anziano disposto a farli lavorare e che non potranno mettersi a lavorare per proprio conto*.

del *training*, oggettivamente e psicologicamente complesso, in cui andrebbero rivalutati i valori fondamentali del diritto e della professione scelta. Invece, sempre più spesso si assiste a un atteggiamento conflittuale del neolaureato, inquinato dalla comprensibile impazienza d'inserimento nel mondo del lavoro che, a volte, si accompagna all'inseguimento di una specializzazione veloce, la quale agisce come palliativo<sup>5</sup> in un mercato segnato, purtroppo, da sofferenza e recessione<sup>6</sup>.

Nulla in contrario, ovviamente, alla specializzazione, che è da un lato nota positiva di qualifica in un settore ben determinato e, dall'altro, prova del superamento inesorabile della figura dell'avvocato tuttologo, impensabile in un approccio al diritto in armonia con i tempi. Quel che preoccupa è, piuttosto, l'assistere al suo intervenire con largo anticipo rispetto a un percorso che dovrebbe, ritengo, prendere il via non da una fuga immediata rispetto a una base culturale eterogenea, ma da un'idea di perfezionamento razionale per tempo e metodo.

In questo contesto, l'aspirante avvocato non dovrebbe mai dimenticare, mutuando un efficace messaggio di marketing, che *power is nothing without control*. Serve sicuramente la forza, data dalla conoscenza specifica del diritto, ma non si può fare a meno del controllo di quella forza, per evitare di diventare un mero conoscitore di regole<sup>7</sup>.

La capacità di controllo deriva dall'insieme delle conoscenze necessarie allo sviluppo dell'essere avvocato: il linguaggio, la capacità di comprendere e mediare, la conoscenza dei modelli di comportamento professionale relativi all'organizzazione del lavoro<sup>8</sup> e ai rapporti non solo con le parti che si assistono ma, anche, con le controparti, i colleghi, i giudici e, non ultimo, un Ordine sempre più chiamato a pesanti carichi d'amministrazione.

In questo contesto è importante che etica e deontologia si uniscano inscindibilmente alla preparazione tecnica e agli aspetti organizzativi del lavoro.

La deontologia, però, non andrebbe proposta all'allievo dal solo angolo di visuale moralistico, collegato a un concetto di *dover essere* che risulta, peraltro, pericolosamente ambiguo in un ambito spesso caratterizzato dalla contrapposizione degli interessi. Non possiamo, nell'approccio deontologico verso i

<sup>5</sup> Con riguardo alla corsa alla specializzazione, sia consentito il rinvio a L. LOCATELLI, *La pratica forense*, Cedam, Padova 1996, p. 5.

<sup>6</sup> Recessione che ha colpito non solo il mercato italiano, come indica C. GILLIGAN, *La formazione dell'avvocato in Inghilterra e Galles: qualità professionale, deontologia e mercato*, in G. ALPA - A. MARANI MARINI (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, Pisa University Press, Pisa 2009, p. 114.

<sup>7</sup> Mi si perdonerà il richiamo a E. BENNATO, *In prigione in prigione*, in *Burattino senza fili*, 1977: *Tu che sei avvocato, serio e preparato, ridi e scherzi poco, ma conosci tutte le regole del gioco. Allora, in prigione in prigione, si anche tu in prigione e che ti serva da lezione*.

<sup>8</sup> R. LENER, *Modelli di comportamento professionale ed organizzazione degli studi nel contesto europeo*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *Il linguaggio, la condotta, il metodo*, Giuffrè, Milano 2001, p. 53.

giovani, limitarci a individuare e spiegare le regole di una sorta di etichetta del professionista forense<sup>9</sup>; dovremmo, invece, preoccuparci di spaziare, capire e far capire come si debba muovere l'avvocato in un contesto più ampio, cercando di imporre una cultura che travalica le esigenze settoriali e che costituisce, di fatto, la categoria, cogliendone, come è stato rilevato<sup>10</sup>, quei valori di fondamento comuni che danno autorevolezza agli appartenenti.

In una figura professionale che credo abbia ancora molte peculiarità sociali e che non può essere identificata con l'operatore del casello autostradale attraverso il quale si è, a malavoglia, obbligati a passare se si è in cerca di giustizia<sup>11</sup>, non è possibile prescindere non solo dal rispetto di regole di condotta, ma dal conoscere alla perfezione il territorio su cui si andrà ad operare. A volte, infatti, è proprio la mancata padronanza degli spazi e degli strumenti che porta alla violazione deontologica e, dunque, all'infrazione di una regola di comportamento cui consegue una sanzione da parte della comunità.

L'etica, dal canto suo, non svolge una funzione meno importante. L'inosservanza dei buoni principi, spesso confusi con quelli deontologici, non va sottovalutata dalla categoria per la, caratteristica, mancanza di una reazione punitiva alle condotte ad essa contrarie e per proporsi quale elemento prettamente morale che offre una valutazione di buona giustizia di una condotta.

L'avvocatura, per questo, dovrebbe proporre per le Scuole Forensi maggiore attenzione sia all'etica generale, comune a chi è esterno alla categoria, sia all'etica di ruolo, comune al gruppo ma distinta dalla deontologia, avendo sempre presente che l'etica professionale possiede una forza che porta, in determinati casi, a escludere alcuni principi dell'etica generale. Un processo vinto profitando dell'errore di un avversario o la strenua difesa di chi si sa esser colpevole potrebbero trovare in alcuni un giudizio negativo dal punto etico mentre, sicuramente, tali condotte dal punto di vista deontologico si presentano non solo corrette ma, addirittura, dovute.

Quel che voglio dire, è che in una società caratterizzata da una comunicazione mediatica veloce e spesso incontrollabile, l'avvocato moderno, cittadino di un mondo sempre più aperto<sup>12</sup>, non può evitare di proporsi domande di

---

<sup>9</sup> C. LEGA, *Deontologia forense*, Giuffrè, Milano 1975, p. 4.

<sup>10</sup> Molto incisive le parole, sul tema, di S. RACHELI, *Difesa, giudizio, processo: pluralità di deontologie?*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *Il linguaggio, la condotta, il metodo*, Giuffrè, Milano 2001, p. 70.

<sup>11</sup> Un parallelo, che fece assai scalpore, proposto dalla giornalista finanziaria americana J.B. QUINN, in *Newsweek*, 9 October 1975, *Lawyers are operators of the toll bridge across which anyone in search of justice has to pass*.

<sup>12</sup> M. BENICHO, *La formazione professionale dell'avvocato in Francia: qualità professionale, deontologia e mercato*, in G. ALPA - A. MARIANI MARINI (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, Pisa University Press, Pisa 2009, p. 106, evidenzia che non può esistere una morale per ogni avvocato e che non possono esserci 600.000 morali in Europa e nemmeno tante morali quanti sono i Paesi dell'Unione.

carattere etico<sup>13</sup>, confrontandosi con il dualismo bene/male tipico della vita, perché la sua fortuna professionale inevitabilmente passa attraverso un esame quotidiano del modo di *fare ed essere* avvocato, indipendentemente da norme e sanzioni<sup>14</sup>.

### **La Scuola Forense: prepararsi all'esame d'avvocato o prepararsi a diventare avvocato?**

Il corso di laurea in giurisprudenza anche oggi ha difficoltà<sup>15</sup>, nonostante alcuni lodevoli sforzi, a impostare l'allievo verso una specifica professione e le cosiddette cliniche del diritto sono rimaste, spesso, sulla carta o nel pensiero di pochi<sup>16</sup>.

Da quando sono nate le prime Scuole Forensi in Italia, in epoca ancora non caratterizzata dall'impulso del legislatore, si è presa coscienza di notevoli cambiamenti e sono finiti i tempi, d'avanguardia, caratterizzati da numeri spropositati, figli di un passaggio quasi obbligato del laureato in una sorta di inutile parcheggio<sup>17</sup>, offerto dalla pratica forense, in attesa di momenti migliori. Oggi, fortunatamente, la tendenza a un rifugio di precariato appare in riduzione e di questo una scuola moderna dovrebbe prendere atto, per cercare sempre più di interfacciarsi, pur tra mille difficoltà, in maniera incisiva con un ambiente di lavoro in fase di perenne ristrutturazione.

La riduzione dei numeri dei tirocinanti potrebbe portare ad alcuni cambiamenti positivi: nell'insegnante, il quale ha maggiori responsabilità e possibilità di confronto diretto con l'allievo ma anche, e forse soprattutto, in quest'ultimo

<sup>13</sup> Secondo A. MARIANI MARINI, *Agli antipodi dell'azzecagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, Jovene, Napoli 2009, p. 135, il rilievo pubblicitario della professione esige che l'avvocato eserciti un ruolo responsabile anche verso la collettività per la tutela dei valori sui quali si fonda ogni società giusta, libera, legale e rispettosa della dignità di ogni persona.

<sup>14</sup> U. VINCENTI, *Etica per una Repubblica*, Mimesis, Milano 2015, esprime efficacemente, in un lavoro di ampio respiro, la necessità di sapere e saper riconoscere chi sia un uomo virtuoso, dabbene e leale e chi, invece, non lo sia, rilevando che occorre un sistema di educazione adeguato che faccia comprendere come la qualità di atti e comportamenti non sia indifferente ma consona alla necessità di contribuire, da qualunque posizione, agli obiettivi comuni.

<sup>15</sup> Ricordo, con nostalgia, il testo curato da S. CASSESE, *Guida alla facoltà di giurisprudenza*, Il Mulino, Bologna 1978, p. 34, con una nota critica alla scelta di liberalizzazione del piano di studi.

<sup>16</sup> F. CARNELUTTI, *Clinica del diritto*, in *Riv. it. proc. civ.*, I/1935, p. 173, sosteneva che fosse impossibile studiare diritto processuale civile senza avere fatto girare i discepoli per le cancellerie. Secondo E. REDENTI, *Stato moderno e professione forense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, p. 940, le nostre università assomigliano a cliniche che siano prive del tavolo anatomico e ove non sia dato di vedere o vistare un ammalato. Si veda anche V. SCIALOJA, *Ordinamento degli studi di giurisprudenza in relazione alle professioni*, in *Scritti e discorsi politici*, II, Cedam, Padova 1936, p. 213.

<sup>17</sup> Sia consentito il rinvio a L. LOCATELLI, *La pratica forense*, cit., p. 12 ss.

che è maggiormente consapevole del proprio ruolo e non vede, giustamente, di buon grado il ripetersi dell'approccio accademico nei suoi confronti.

In quest'ambito, la scuola potrebbe e dovrebbe trasformarsi: affrontare l'esigenza di contribuire a creare un professionista e dimenticarsi del confortevole clone universitario legato alla preparazione a un esame<sup>18</sup> poco convincente e che non è, certo, la svolta che molti si attendono.

Secondo un'indagine sociologica<sup>19</sup> degli anni '90, il principale fattore motivazionale nella scelta della professione forense era da individuarsi nel bisogno di forgiare l'attività lavorativa prescelta, provando gratificazione nel sentirsi artefice del proprio futuro, senza vincoli esterni. Sembra che in quel periodo, dunque, fosse una sentita e marcata esigenza di autonomia a invogliare il laureato in giurisprudenza a scegliere la libera professione, assumendosene i rischi<sup>20</sup>. A tale spinta motivazionale, faceva sponda l'interesse per le questioni giuridiche e la curiosità della traduzione in termini giuridici delle mille sfaccettature del vivere quotidiano, come ricordato in un famoso *cult book* degli studenti di legge americani<sup>21</sup>.

A distanza seguivano, tra le motivazioni, la tradizione familiare (particolarmente sentita, secondo lo studio, nel sud della penisola), il prestigio della professione, mentre l'aspetto economico appariva relegato a posizioni assai realistiche di fine classifica, per non parlare della facilità di accesso alla professione, stimolo che aveva interessato una bassissima percentuale di intervistati.

Il quarto di secolo trascorso da quell'indagine ha visto cambiare molte cose e, probabilmente, l'opzione legata all'autonomia ha perso qualche punto percentuale a fronte della figura, sempre più in espansione, del collaboratore di studio.

Quanto all'accessibilità alla professione, dopo anni di discussioni e programmi, è arrivata una riforma professionale che ha introdotto apprezzabili novità<sup>22</sup> con riguardo al tirocinio. All'intervento del legislatore, ha fatto seguito la

---

<sup>18</sup> L'art. 3 del d.m. 5 novembre 2018, n. 133, prevede che i corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono *articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.*

<sup>19</sup> C. PETRONE - G. PESSOLANO FILOS, *L'avvocato italiano*, Franco Angeli, Milano 1992, p. 67.

<sup>20</sup> Il dato, peraltro, non sembrava in quel periodo riguardare solo l'avvocato italiano: secondo *L'évenement de jeudi*, 16-22 giugno 1994, il 65% degli intervistati tra gli avvocati francesi confermò di aver scelto la professione forense per esigenze di autonomia e il 17% per ragioni economiche.

<sup>21</sup> S. TUROW, *Facoltà di legge*, Mondadori, Milano 1989, un saggio emblematico pubblicato nel 1977 negli U.S.A.

<sup>22</sup> Vanno, in proposito, particolarmente ricordati gli artt. 41 e 43 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il primo prevede che *il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire*



regolamentazione dei corsi di formazione obbligatori<sup>23</sup>, ove si nota l'immediato progetto di proiettare la Scuola Forense all'integrare la preparazione necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame<sup>24</sup> per l'abilitazione alla professione<sup>25</sup>, estendendo il fine, con un forse irricoscente avverbio di incremento<sup>26</sup>, alla conoscenza dei principi deontologici legati alla professione.

Esistono, quindi, due livelli di attenzione. Il primo, dedicato alla preparazione tesa allo svolgimento dell'attività professionale in senso tecnico con l'immediato richiamo all'affrontare o, forse e più francamente, a superare l'esame; il secondo, teso all'assicurare la conoscenza dei principi deontologici, in quanto occorre prendere, realisticamente, atto che la frequentazione dello studio non è garanzia di acquisizione di concetti di primaria importanza per lo svolgimento della professione.

Questo piano sistematico, che a fronte delle enunciazioni finalistiche trova un limite già nel suo stesso metodo organizzativo<sup>27</sup>, non deve portare a confondere le idee e alla tendenza a istituire Scuole Forensi tese a focalizzarsi più sul superamento dell'esame che sulla preparazione alla professione.

L'esame di abilitazione, non si può negare, rimane l'interesse primario – discendente da un concetto sbagliato che pone, tuttavia, le proprie basi su di una scelta originaria sbagliata<sup>28</sup> – del praticante, ma l'approccio di attenzione al classico primo “risultato utile” propone il rischio di inquinare lo scopo della Scuola Forense, che non è certo quello di indovinare il tema di esame inserendolo nel proprio programma, ma di aiutare a preparare professionalmente il giovane avvocato.

---

*le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche. Il secondo dispone, invece, che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.*

<sup>23</sup> D.m. 9 febbraio 2018, n. 17. Si veda P. POLLASTRO, *Il programma dei corsi* (della Scuola Forense), in *Cultura e diritti*, 2018, p. 43.

<sup>24</sup> C. M. GRILLO - A. GUARNIERI - G. ONOFRI, *L'esame di procuratore legale*, Giuffrè, Milano 1994, p. 63 ss.

<sup>25</sup> Art. 3, comma 1, del d.m. 9 febbraio 2018, n. 17.

<sup>26</sup> I corsi, secondo l'art. 3, del Regolamento, devono *altresì* assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

<sup>27</sup> Il d.m. 9 febbraio 2018, n. 17, all'art. 5, comma 1, prevede un numero di ore non proprio confortante in relazione ad un parco materie di grande ampiezza: almeno 160 ore distribuite in tre semestri, secondo modalità ed orario idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio professionale.

<sup>28</sup> Giustamente A. MARIANI MARINI, *Agli antipodi dell'azzecagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, cit., p. 69, rileva che l'esame è concepito non come verifica di una compiuta formazione per l'esercizio della professione, ma come una ricognizione della conoscenza di istituti del diritto acquisita nelle aule universitarie.

Come è stato rilevato<sup>29</sup>, all'università è normale che gli studenti che devono sostenere un esame trascrivano le domande poste dai professori e le risposte richieste e con questa, defaticante, attività di affinare la preparazione alla luce delle domande che vengono formulate, si cerca di raggiungere un risultato ma si deve accettare l'alea di discostarsi in maniera pericolosa dall'apprendimento.

Un'esperienza utilitaristica immediata si può rinvenire semmai nei corsi, per lo più privati, nati con l'onesto e dichiarato scopo di preparare al superamento dell'esame di abilitazione. Questi corsi, commercialmente vedono il loro successo strettamente connesso al numero di allievi promossi o alla predizione del tema d'esame e riservano la loro attenzione alle modalità di svolgimento della prova, alle materie interessate, ai casi giurisprudenziali di ultima generazione e oggetto di possibile quesito. Questa prospettiva, però, è ben diversa dal creare le basi per il benessere professionale dell'avvocato, il quale è del tutto slegato rispetto al problema della stretta abilitazione.

Una Scuola Forense – termine che dovrebbe imporre più di una preoccupazione a chi viene chiamato all'insegnamento<sup>30</sup> – non dovrebbe certo limitarsi a trasmettere a un laureato in giurisprudenza la soluzione del tema che la tornata d'esame proporrà agli allievi, ma l'allargamento degli orizzonti verso il mondo del lavoro e la capacità di espandere le idee sulla base delle conoscenze acquisite. Gli allievi dovrebbero imparare a condividere quanto hanno appreso e stanno apprendendo attraverso l'esperienza e gli studi personali, con gli approfondimenti dettati dai problemi della parte che si assiste, dall'organizzazione del lavoro, dai doveri deontologici, dall'idea di un futuro oggettivamente incerto per chi, oggi, a poco più di vent'anni coltiva l'idea di *fare se non addirittura essere*, come si suole ripetere, avvocato.

Essere avvocati alla fine della seconda decade del terzo millennio non significa aver superato un esame di abilitazione e conoscere le regole: significa sentirsi parte integrata di un territorio sociale cambiato, con profonda consapevolezza del sostrato della materia che si deve affrontare, con la conoscenza delle regole per la difesa della parte ma non solo. Non è più sufficiente il diritto: occorre conoscere nelle linee fondamentali l'essenza, e a volte anche la forma, della materia di volta in volta regolata dalle norme<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> G. PASCUZZI, *Insegnare all'università*, contributo destinato agli *Scritti in onore di Roberto Pardolesi*, in *giovannipascuzzi.it*, il quale rileva che in questo modo si finisce per subordinare alle modalità valutative gli stessi contenuti dell'apprendimento.

<sup>30</sup> Alla scelta dei docenti e alla loro preparazione, del resto, è dedicato ampio spazio nelle *Linee guida di attuazione del D.M. 9 febbraio 2018, n. 17, recanti "Disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato"*, nate ai tavoli dei Laboratori presso la Scuola Superiore dell'Avvocatura; si veda F. SORBI, nella sua *Presentazione* al numero speciale di *Cultura e diritti*, 2018, NS, p. 9.

<sup>31</sup> Come correttamente esprime A. GENTILI, *La formazione dell'avvocato civilista*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *Promemoria per avvocati*, Pisa University Press, Pisa 2014, p. 101, *a nuova realtà, nuova cultura. Conoscenza del diritto non è solo conoscenza delle leggi, è anche conoscenza della materia su cui le leggi si proiettano*.

Da qui, credo, dovrebbe partire la sfida di una scuola che non deve confondere il proprio ruolo e che deve proiettarsi, come ha chiesto a suo tempo il legislatore, a far *conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato*<sup>32</sup>.

## Tra volontariato e professionismo

Istituire una scuola non può essere ridotto a un mero adempimento a un impianto normativo o a uno scopo utilitaristico per un ritorno in termini di consenso.

Quando si parla di scuola ci si riferisce a qualcosa che va al di là del mero rapporto tra docente e allievo, tanto che in passato la si è paragonata, nel suo rapporto con lo Stato democratico, a quegli organi del corpo umano che hanno la funzione di creare il sangue<sup>33</sup>. Occorre, quindi e prima di tutto, capire cosa si è disposti a investire, in termini economici, d'impegno, morali, magari affrontando questioni sgradevoli e poco remunerative sotto il profilo dell'immagine.

L'ordine giuridicamente *può*, e questo è un dato di fatto previsto dalla normativa<sup>34</sup>, istituire la scuola. Moralmente, tuttavia, esso non dovrebbe esimersi dall'istituirlo, salvo il fatto che in ordini caratterizzati da grande espansione<sup>35</sup> i numeri dei praticanti avvocati non facilitano, ovviamente, un'apertura totale, aprendosi così uno scenario non solo di aspettativa verso gli altri soggetti deputati all'istituzione dei corsi di formazione, ma anche di scelte complesse che potrebbero essere influenzate da riflessi politici mescolati a tematiche tecniche<sup>36</sup>.

Un ordine professionale può far nascere una scuola, accoglierla nel territorio, organizzarla, ma non può essere la scuola, la quale deve perseguire i propri

<sup>32</sup> Come enfatizza l'art. 41 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

<sup>33</sup> P. CALAMANDREI, *Discorso al III Congresso dell'Associazione a difesa della Scuola nazionale*, Roma, 11 febbraio 1950, il quale lamentava che al momento di elencare gli elementi fondamentali di una società democratica spesso si dimenticasse di considerarla.

<sup>34</sup> L'art. 2 del d.m. 5 novembre 2018, n. 133, prevede che i corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine.

<sup>35</sup> Gli iscritti all'inizio del 2018 a Milano, secondo la *Rivista del Consiglio*, pubblicata dall'Ordine degli Avvocati di Milano, Milano, 2017-2018, 13, erano 19.107. Gli iscritti all'inizio del 2018 a Roma, secondo *I numeri dell'avvocatura*, edito da Cassa Forense, erano 24.962.

<sup>36</sup> Si è sostenuto da F. A. RATTI - F. COLITTI, *Aspetti organizzativi* (della Scuola Forense), in *Cultura e diritti*, 2018, NS, p. 105, che la didattica basata sullo studio dei casi, la discussione comune e l'esercitazione suggerisce che il lavoro sia basato su classi composte da un numero contenuto, al massimo 50, di discenti. Su questa base, se il sistema è chiamato a garantire l'accesso a tutti i praticanti che ne facciano richiesta si dovranno attivare corsi paralleli, mentre le Scuole che vorranno limitare l'accesso dovrebbero prevedere una procedura di selezione per formare una graduatoria.

intenti con autonomia, libera da vincoli programmatici politici e pensare su di un piano di flessibilità che la renda polifunzionale, orientata a una costante messa in gioco dei propri strumenti<sup>37</sup>. Deve, in definitiva, proiettarsi verso l'alt-lievo senza pretese di risposte nozionistiche, libera dal timore di creare concorrenza, portandolo alla vera resa funzionale alla professione, che è quella di progettare la migliore difesa del diritto e della libertà.

A monte di tutto questo, occorrono scelte coraggiose, intraprendenza imprenditoriale e politica, voglia di mettere in gioco sforzi economici e scientifici.

Qui veniamo ad affrontare un punto delicato.

Per venire incontro alle esigenze d'innovazione e non far cadere quello che può essere un buon progetto nel vuoto o, peggio, nella finta posa in opera dei principi di legge, occorre, credo, uscire quantomeno in parte da un sistema ancorato al volontariato che ha avuto il suo giusto percorso negli ultimi venti anni e che, oggi, deve cedere il passo a impostazioni funzionali, adeguate alla prima aspettativa che una categoria deve porsi: far crescere nuovi professionisti che rispondano alle esigenze economiche, deontologiche, etiche della società attuale.

Non dobbiamo dare per scontato – anzitutto ed è un errore in cui è facile incorrere – che il migliore avvocato specialista possieda le capacità e le conoscenze tecniche per insegnare e, dunque, trasmettere la propria, pur innegabile, scienza e abilità al prossimo. Da un angolo di visuale diametralmente opposto, il migliore accademico di diritto non è detto debba essere un altrettanto valido avvocato, qualità utile per trasmettere al tirocinante quanto costui si attende da una scuola che rappresenta un passo in avanti rispetto al mondo universitario e all'insegnamento istituzionale.

Non è di sicuro un percorso semplice quello che sto immaginando ma certo è che la scuola, se vogliamo progredire in un percorso di accesso mirato, usufruibile e, soprattutto, credibile e attraente, ha necessità di partire da professionisti della Scuola Forense che siano formati, loro per primi, in un percorso di perfezionamento che li porti a una preparazione che potrebbe anche aprire verso un ampliamento delle prospettive.

Una Scuola Forense, inoltre, potrebbe profittare delle proprie esperienze e portarle anche all'esterno dello stretto percorso di avviamento del tirocinante, passando dalla formazione per l'accesso alla formazione continua e, magari, a quella professionalizzante. Per raggiungere certi traguardi, però, occorre ancora una volta partire dalla libertà, se non autonomia, di gestione, oltre ad un cambio di mentalità e di approccio al problema che non so se, oggi, tutti gli Ordini, direttamente o meno, siano pronti a dare.

---

<sup>37</sup> Si veda L. RUSTIGHI, *Il lato oscuro del soggetto. Ripensare le grammatiche dei diritti attraverso la disabilità*, in *Politica e società*, 2016, p. 220.

## Dai *Baby boomer* alla Generazione Z

Chi inizia, oggi, il suo cammino nel nostro mondo professionale, deve relazionarsi con uno scenario totalmente diverso rispetto a solo qualche anno fa. Sull'altra sponda, chi pretende di insegnare in una Scuola Forense, deve portare sicuramente la propria esperienza, ma anche cercare ambiti di condivisione, senza alimentare la crepa di disaccordo – sofferta oltremodo dal giovane – tra antico e nuovo.

La frattura che si avverte, pressante, è tra il mondo dell'accesso all'avvocatura, fatto di speranze e proiezione al futuro, e chi interpreta il presente della nostra professione, a volte indebolito da una situazione lavorativa difficile e poco propenso a dedicarsi alle aspettative altrui.

Se una Scuola Forense ha, tra i suoi scopi, la particolare funzione di guidare il neolaureato alla professione di avvocato, le cose che si devono far comprendere agli allievi sono, anzitutto, che l'ordine professionale è casa di tutti e che, dunque, è necessaria la collaborazione di ciascuno al miglioramento. Non solo: la scuola deve essere vista come un servizio di cui si ha disponibilità a prescindere dal disposto normativo che ne impone la frequenza, emergendo come un preciso adempimento a un patto, non scritto ma imprescindibile, tra generazioni.

Chi oggi domina, quantomeno economicamente e politicamente, lo scenario professionale non può cadere nell'errore, caratteristico negli scontri generazionali, di pensare che i giovani d'oggi abbiano gli stessi vantaggi di un tempo.

È, questa, una tematica talmente sfruttata e logora che nell'idioma è entrata prepotentemente l'espressione di risposta *ok boomer*<sup>38</sup>, tipica reazione utilizzata per zittire le affermazioni gratuite, se non le paternali distanti dalla realtà, che i membri della *generazione z*, nati pressappoco tra il 1995 e la fine del 2010 subiscono dai *baby boomer*, nati tra il dopoguerra e il 1964.

Il rischio è di condurre due realtà protagoniste a un problema di mancanza di comunicazione tra generazioni. Il diaframma è in fase di esplosione con riguardo al tema dell'ambiente, ma la situazione non è diversa nell'ambito della nostra professione. Esistono strati più emotivi delle nuove generazioni che pensano che i vecchi avvocati abbiano lasciato loro un mestiere sull'orlo della catastrofe, mentre tra i colleghi anziani e più o meno affermati, può accadere di sentir sostenere che i nuovi colleghi siano impreparati, irresponsabili e magari anche un po' pigri.

Come spesso accade, la ragione non riposa negli estremi e dobbiamo evitare che si realizzi una frattura che porterebbe a situazioni poi difficili da

<sup>38</sup> L'espressione è di dominio comune, tanto che Chlöe Swarbrick, giovane parlamentare del Green Party neozelandese, mentre argomentava sui benefici dello Zero Carbon Bill, un disegno di legge che avrebbe cancellato le emissioni nocive del Paese entro il 2050, venne infastidita da un altro membro del Parlamento, assai più anziano, con commenti sulla sua età. Al che lei rispose *Ok boomer*, mettendolo a tacere nel silenzio, e nella sorpresa, generale.

recuperare. Qui potrebbe, credo, trovare spazio d'intervento proprio la Scuola Forense, con *lezioni* che dovrebbero non accentuare le distanze ma provocare una reazione negli allievi, una scossa anche impetuosa sulla base della compassione per la professione che si svolge.

In una scuola destinata ad aiutare l'inserimento verso la professione, la relazione tra l'allievo e il maestro è ancor più problematica rispetto al percorso classico di studi. Il maestro è ora un collega che deve assolvere un compito di rara difficoltà: rendere gli allievi partecipi di una conoscenza che li aiuti ad avere la consapevolezza della responsabilità sociale del proprio ruolo, orientandoli nella nuova comunità, portandoli via via all'emancipazione professionale, alla creatività della difesa, al possibile distacco – a volte difficile e penoso ma obbligato – dall'innocenza<sup>39</sup>, nonché ad un concetto di solidarietà che non va confuso con il corporativismo.

Kant sosteneva che uno studente di filosofia dovrebbe anzitutto imparare a filosofare<sup>40</sup>, risolvere problemi filosofici piuttosto che, semplicemente, parlare di filosofia. Parallelamente, da un avvocato la società si aspetta, in primo luogo, non ponderazioni giuridiche culturali ma una difesa concreta e deontologicamente corretta della parte.

Ecco, dunque, riproposto il tema fondamentale di una Scuola Forense che dovrebbe, credo, preoccuparsi meno dell'esame di abilitazione per agire, invece, nel senso di proporsi con caratteristica quasi rizomatica, contrapposta a quella gerarchica e lineare spalmata su concetti rigidi, indirizzando l'allievo a stabilire connessioni produttive in direzione non solo tecnica ma, anche, organizzativa, sociale, deontologica ed etica.

---

<sup>39</sup> Nel film *True believer* (Verdetto finale), del 1989, l'esperto avvocato Eddie Dodd dice al giovane Roger Baron: "*You want to be a criminal defense attorney? Then know this going in: everybody's guilty. Everybody*". ["Vuoi diventare un bravo avvocato penale? E allora sappilo, siamo tutti colpevoli. Tutti".].

<sup>40</sup> I. KANT, *Notizia sull'indirizzo delle sue lezioni nel semestre invernale 1765-1766*, fa riferimento alla distinzione tra imparare la filosofia e imparare a filosofare, per non creare allievi che siano la "copia di gesso" di un altro essere vivente.

Giud. Tut. = Giudice tutelare  
Lodo arb. = Lodo Arbitrale  
Proc. Rep. = Procura della Repubblica  
Proc. Gen. App. = Procura generale presso la Corte d'appello  
P.M. = Pubblico ministero  
Pret. = pretura  
TAR = tribunale amministrativo regionale  
Trib. = tribunale  
Trib. acque = tribunale regionale delle acque pubbliche  
Trib. Ce = tribunale di I grado delle Comunità europee  
Trib. mil. = tribunale militare territoriale  
Trib. sup. acque = Tribunale superiore delle acque pubbliche  
Trib. sup. mil. = Tribunale supremo militare

#### DIZIONARI ED ENCICLOPEDIA

Digesto Pen. = Digesto IV ed. Disciplinare penalistiche  
Digesto Civ. = Digesto IV ed. Disciplinare privalistiche - Sezione Civile  
Digesto Comm. = Digesto IV ed. Disciplinare privalistiche - Sezione Commerciale  
Digesto Pubbl. = Digesto IV ed. Disciplinare pubblicistiche  
Enc. Dir. = Enciclopedia del Diritto  
Enc. forense = Enciclopedia forense  
Enc. giur. = Enciclopedia giuridica, Treccani  
Enc. giur. Lav. = Enciclopedia giuridica del lavoro  
N.D.I. = Nuovo digesto italiano  
Nss. D.I. = Novissimo digesto italiano

#### COSTITUZIONE, CODICI e ATTI INTERNAZIONALI

Accordo = Accordo  
c.c. 1865 = Codice civile del 1865  
c. cons. = Codice del consumo  
c. nav. = Codice della navigazione  
c. p.i. = Codice della proprietà industriale  
c.str. = Codice della strada  
c. comm. = Codice di commercio  
c.p.c. = Codice di procedura civile  
c.p.p. 1930 = Codice di procedura penale del 1930  
c.p.p. = Codice di procedura penale  
c.p.m.g. = Codice penale militare di guerra  
c.p.m.p. = Codice penale militare di pace  
c.p. = Codice penale  
Conv. = Convenzione  
Cedu = Convenzione europea dei diritti dell'uomo  
Cost. = Costituzione della Repubblica  
Dir. = Direttiva  
Disp. Att. = Disposizione di attuazione  
L. inv. = Legge invenzioni  
L. fall. = Legge fallimentari  
Trattato = Trattato